



TRIBUNALE di BERGAMO

Sezione Seconda Civile

Il giudice dell'esecuzione,
vista la segnalazione del professionista delegato il quale ha comunicato che
l'aggiudicatario del lotto due non ha depositato il prezzo nel termine stabilito,

visto il disposto dell'art.587 c.p.c.,

dichiara

la decadenza dell'aggiudicatario [REDACTED] la perdita della
cauzione, a titolo di multa, che viene acquisita dalla procedura,

dispone

che il professionista delegato proceda a nuove vendite;

modifica

l'ordinanza di vendita e dispone che la cauzione del prossimo esperimento di
vendita sia pari al 25% del prezzo offerto;

riserva

in caso di istanza proveniente dal primo creditore utilmente graduato nel progetto di distribuzione e non integralmente soddisfatto in denaro in sede di progetto di riparto di pronunciare ex art. 177 disp. att. c.p.c. il decreto di condanna in danno dell'aggiudicatario decaduto per l'importo pari alla differenza tra l'importo dell'aggiudicazione e quello dell'aggiudicazione per cui vi è stata decadenza e il valore delle cauzioni confiscate.

Ordina

Al professionista delegato di fissare due esperimenti di vendita entro il 31.12.2026 compreso e di pubblicare il presente provvedimento sui siti della pubblicità in quanto contiene modifiche della lex specialis dell'ordinanza di delega.

Si comunichi

Bergamo, 01/07/2026

Il giudice dell'esecuzione

dott. Attilio Burti